

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE

(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Definizione delle entrate
- Art. 3 – Modalità di riscossione delle entrate
- Art. 4 – Gestione della riscossione coattiva
- Art. 5 – Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta
- Art. 6 – Accertamento Patrimoniale esecutivo e accertamento tributario esecutivo
- Art. 7 – Tasso di interesse da applicare sugli accertamenti esecutivi
- Art. 8 – Tasso di interesse moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto
- Art. 9 – Rimborso spese amministrative, oneri di riscossione, spese di notifica
- Art. 10 – Limiti minimi per le azioni cautelari ed esecutive
- Art. 11 – Autotutela
- Art. 12 – Inesigibilità
- Art. 13 – Pagamenti
- Art. 14 – Rateizzazioni
- Art. 15 – Rimborso delle somme riconosciute indebite
- Art. 16 – Compensazione relativa a tributi comunali
- Art. 17 – Compensazione tra crediti e debiti
- Art. 18 – Diritto di interpello
- Art. 19 – Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
- Art. 20 – Accertamento con adesione
- Art. 21 – Ricorso reclamo per il contenzioso tributario
- Art. 22 – Norme di rinvio

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione di trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene alla riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, la rateazione degli importi dovuti, il contenzioso ed i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Modalità di riscossione delle entrate

1. Il presente regolamento disciplina nello specifico le modalità di riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali e le attività inerenti alla gestione dei crediti tributari e non tributari successive alle procedure ordinarie di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero mediante riscossione coattiva.
2. Il comune in luogo della riscossione coattiva tramite ruolo può optare per la riscossione diretta coattiva con ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e applicando le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 792 a 815 della L. 160/2019 o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente, adeguate alle singole fattispecie.
3. Nel caso in cui il comune decida di avvalersi dell'Agente della riscossione per il recupero coattivo delle somme dovute, l'applicazione degli oneri di riscossione e degli interessi è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/1999 e dalla disciplina generale che regola l'attività dell'Agente stesso; in tal caso il comune applica unicamente il comma 792, articolo 1 della L. 160/2019.

Art. 4

Gestione della riscossione coattiva

1. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate può essere assicurata attraverso l'istituzione di uno specifico Servizio dell'Ente ovvero tramite affidamenti di segmenti o dell'intera attività a soggetti esterni.

Art. 5

Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) forma l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali devono essere intraprese le azioni esecutive di riscossione coattiva;
 - d) sottoscrive gli atti di riscossione coattiva in caso di gestione diretta
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) partecipa al procedimento contenzioso;
 - g) esercita il potere di autotutela;
 - h) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti;
 - j) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;

Art. 6

Accertamento Patrimoniale esecutivo e accertamento tributario esecutivo

1. Preventivamente rispetto all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari l'ufficio procede all'invio di un accertamento patrimoniale o di un accertamento tributario, muniti di formula esecutiva, tramite posta certificata PEC ovvero con raccomandata A/R o tramite messo comunale, concedendo 60 giorni per il pagamento.
2. Gli atti di cui al comma 1) devono essere sottoscritti dal dirigente dell'area a cui si riferisce l'entrata da riscuotere.
3. Nei casi in cui la notifica degli atti di cui al comma 1) non vada a buon fine per "irreperibilità" o per "destinatario sconosciuto" l'ufficio provvede ad effettuare, previa acquisizione del certificato anagrafico, la richiesta di notifica a mani ai messi del comune in cui il contribuente risiede o ha fissato la propria sede legale.
4. Gli atti esecutivi di cui al comma 1) devono contenere:
 - a) Indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
 - b) L'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.

- c) Gli oneri e le spese di riscossione coattiva dovuti a carico di coloro che provvedono al versamento di quanto intimato nei 60 giorni successivi all'esecutività dell'atto e oltre tale termine.
 - d) L'avvertimento che decorsi 60 giorni dall'esecutività dell'atto si procederà all'avvio delle procedure esecutive e cautelari.
 - e) L'avvertimento che decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto si procederà all'applicazione degli interessi moratori.
 - f) La rivalsa delle spese di notifica ed esecutive determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lett. b) della L. 160/2019.
5. Gli uffici, decorsi i termini di cui alle lettere precedenti, procedono all'iscrizione a ruolo mediante invio del flusso al concessionario ovvero, in caso di riscossione coattiva diretta, attraverso l'avvio delle procedure esecutive a cautelari nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Art. 7

Tasso di interesse da applicare sugli accertamenti esecutivi

1. Sulle entrate di natura tributaria sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) in base alla quale la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al saggio di interesse legale.
2. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, il tasso di interesse da applicare nei rapporti tributari a debito e a credito tra contribuente e amministrazione è stabilito nella misura del saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice civile.
3. Per le entrate di natura patrimoniale, gli interessi si applicano a decorrere dalla data di notifica della prima intimazione di pagamento nella misura del saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 Codice civile vigente anno per anno.

Art. 8

Tasso di interesse moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. La misura del tasso moratorio è fissata, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1), nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile approvato annualmente con decreto Ministeriale.

Art. 9

Rimborso spese amministrative, oneri di riscossione, spese di notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati come previsto dall'articolo 1, comma 803 della L. 160/2019 e successivi decreti attuativi:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
2. Le disposizioni di cui al comma 1) si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
 3. In caso di affidamento all'esterno delle procedure di riscossione coattiva gli eventuali maggiori oneri rispetto a quelli indicati al comma 1) restano a carico dell'ente e non possono essere richiesti al contribuente.

Art. 10

Limiti minimi per le azioni cautelari ed esecutive

1. L'atto di riscossione non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro.
2. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità.
3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di ulteriori atti che superano cumulativamente l'importo di cui al comma 1.

Art. 11

Autotutela

1. Il responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario provvede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) Doppia imposizione;
 - b) Errore di persona;
 - c) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) Errori di calcolo nella liquidazione dell'imposta.
4. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - a) gradi di probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b) valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza;
 - c) costo derivante da conseguenti carichi di lavoro.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune; il giudicato deve essersi formato sulla specifica fattispecie oggetto dell'istanza di revisione e revoca del provvedimento.
6. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1) venga presentata durante le fasi cautelari ed esecutive, sono comunque dovuti gli oneri di riscossione, le spese di notifica e quelle esecutive anche se l'atto originario viene integralmente annullato.

Art. 12
Inesigibilità

1. L'ufficio comunale che si occupa della riscossione coattiva emette i provvedimenti di inesigibilità una volta eseguiti i seguenti controlli:
 - a) Non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
 - b) Non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
 - c) Il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo;
 - d) Non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
 - e) Non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
 - f) Non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società.

Art. 13
Pagamenti

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con tutte le modalità concesse all'ente per la riscossione delle proprie entrate.
2. Il pagamento del debito non può essere effettuato in contanti se non all'ufficiale giudiziario all'atto dell'accesso all'immobile, il quale deve rilasciare apposita quietanza.

Art. 14
Rateazioni

1. Il presente articolo si applica agli importi dovuti a seguito di definizione agevolata delle annualità pregresse sui tributi, agli importi dovuti a seguito della notifica di accertamenti esecutivi e ingiunzioni relativi ad entrate tributarie e patrimoniali e a seguito delle intimazioni di pagamento relative alle entrate patrimoniali; in tali casi il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, su ciascuna rata saranno computati gli interessi di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli importi dovuti per i soli pagamenti ordinari i quali possono essere oggetto di rateizzazione ai sensi del presente articolo solo se relativi ad annualità successive di accertamenti esecutivi, ingiunzioni fiscali o intimazioni di pagamento già notificate oggetto della medesima rateazione.
2. Al fine di poter beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per l'acquiescenza agli avvisi di accertamento tributari, la richiesta di rateazione ed il pagamento della prima rata devono essere effettuati entro il termine di proposizione del ricorso degli avvisi di cui si chiede la rateazione o, comunque, entro il termine che consente la riduzione delle sanzioni per gli altri atti che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative.
3. Negli altri casi l'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione; le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari ed esecutive eventualmente già avviate.
5. La rateizzazione sarà concessa secondo i seguenti schemi:
 - a) RATEAZIONE RICHIESTA PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PATRIMONIALE ESECUTIVO, DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ESECUTIVO O DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

b) RATEAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PATRIMONIALE ESECUTIVO, DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ESECUTIVO O DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a due rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da tre a sei rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da sette a dodici rate mensili;
- oltre euro 6.000,01 da tredici a trentasei rate mensili.

6. Nei casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà consistente per le persone fisiche (incluso l'imprenditore individuale) nell'avere un reddito ISEE inferiore ad € 5.000,00 e per le società nell'aver conseguito perdite negli ultimi 3 esercizi, le rate saranno concesse, indipendentemente dal momento in cui il piano di rientro viene richiesto, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate; mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

7. Il venire meno delle cause di temporanea e obiettiva difficoltà deve essere comunicato da parte del debitore all'ufficio competente, con conseguente ridefinizione del piano di rateizzazione sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

8. La mancata comunicazione del venir meno delle cause di temporanea ed effettiva difficoltà determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di procedere al versamento delle somme residue in unica soluzione.

9. Il contribuente, all'interno della richiesta di rateazione, dovrà allegare per i casi di cui al comma 6) la documentazione comprovante i requisiti prescritti, ed in tutti i casi il numero di rate richieste fra il minimo ed il massimo a seconda della fascia di appartenenza prevista al comma 5), lettera a) e b), e comma 6) del presente articolo.

10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

11. Nei casi di decadenza dal beneficio non è ammessa ulteriore dilazione. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.

12. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo, o procedere con le azioni esecutive, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

13. In qualsiasi caso di interruzione del pagamento della rateizzazione gli importi versati sono computati prima ad estinzione del debito relativo alle sanzioni, poi ad estinzione del debito relativo agli interessi e, in fine, ad estinzione del debito relativo ad oneri ed a tributo o entrata

Art. 15

Rimborso delle somme riconosciute indebite

1. I rimborsi delle somme riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito per ciascuna entrata sia inferiore ad 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti della medesima natura o del medesimo tributo complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

Art. 16

Compensazione relativa a tributi comunali

1. Ai sensi dell'art.1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1):
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risultano:
 - i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b) La compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo.

Art. 17

Compensazione tra crediti e debiti

1. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del Codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una qualsiasi somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, il credito verrà compensato con l'importo a debito entro il limite di importo del credito.
4. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito.

5. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.
6. La presenza di crediti o debiti certi liquidi ed esigibili consente la compensazione anche con i crediti-debiti di natura tributaria con le modalità di cui al precedente articolo 16 in quanto compatibili con la particolare compensazione di cui al presente comma.

Art. 18

Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.
2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.
4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2), si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2).
7. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.
8. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2). In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 19

Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie

1. Alle violazioni contestate a seguito della notifica degli avvisi di accertamento da parte del Comune si applicano le sanzioni previste dalle singole leggi di imposta.
2. Nel caso in cui il contribuente non abbia risposto a richieste di informazioni ovvero ad inviti al contraddittorio volti all'ottenimento di informazioni utili ad una migliore definizione della verifica fiscale avviata dall'ufficio la sanzione è applicata nella misura massima prevista dalla legge.
3. Nelle ipotesi di recidiva la sanzione è applicata nella misura massima prevista dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 472/1997.
4. Per gli adempimenti tardivi effettuati prima dell'avvio della verifica fiscale da parte del Comune le sanzioni sono applicate nella misura di 1/8 del minimo edittale previsto per ciascun tributo e per ciascuna violazione.
5. Per gli adempimenti posti in essere successivamente rispetto alla data di notifica di una richiesta di informazioni, ovvero di un invito al contraddittorio ma, comunque, prima della notifica dell'avviso di accertamento, le sanzioni sono stabilite nella misura di 1/5 del minimo edittale previsto per ciascun tributo per le violazioni degli obblighi dichiarativi e nella misura 1/3 delle sanzioni previste per le violazioni relative agli obblighi di versamento.
6. La regolarizzazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo deve avvenire con provvedimento emesso dal comune a seguito di specifica richiesta del contribuente e vale anche per le sanzioni relative all'omesso o parziale versamento.
7. Nel caso di regolarizzazione dell'adempimento tardivo ai sensi del precedente comma la riduzione della sanzione opera solamente qualora il contribuente proceda al versamento degli importi liquidati dall'ufficio entro il termine previsto per la proposizione del ricorso contro il provvedimento; decorso tale termine la sanzione applicata è quella prevista dalla normativa di ciascun tributo in misura piena e l'avviso diviene titolo esecutivo producendo gli effetti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.
8. Agli adempimenti tardivi si applica il tasso di interesse previsto dal comune per gli avvisi di accertamento, con decorrenza giorno per giorno dalla data del mancato adempimento alla data in cui lo stesso è posto in essere ovvero, in caso di richiesta di liquidazione degli importi dovuti presentata al comune da parte del contribuente, fino alla data di presentazione della stessa.
9. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo rimane comunque ferma la possibilità del Funzionario Responsabile di irrogare una sanzione maggiore rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 472/1997.
10. È esclusa l'applicazione di sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi.

Art. 20

Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione costituisce uno strumento con cui i Contribuenti e l'ufficio preposto all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.
2. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio responsabile del relativo tributo nella persona del Funzionario responsabile della gestione del tributo o del procedimento.
3. Il Contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.

4. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
 - a) quelle relative ad atti divenuti definitivi per mancata impugnazione entro i termini previsti per la presentazione del ricorso in Corte di Giustizia Tributaria;
 - b) quelle oggetto di impugnazione in Corte di Giustizia Tributaria;
 - c) quelle relative all'omesso versamento;
 - d) quelle per le quali la base imponibile è certa e non suscettibile di autonoma determinazione da parte dell'Ente impositore come, ad esempio, nel caso di base imponibile costituita dalla rendita catastale.
5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
6. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base a quali è possibile accertare un importo dovuto in misura superiore al 20 per cento di quello definito.
7. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
8. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente con invio al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo pec, di un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente comma 7).
9. La mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
10. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno 20 giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
11. Il Contribuente, fino ai 2 giorni precedenti alla data di convocazione, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
12. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
13. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi del comma 10) del presente articolo determina il mancato avvio del procedimento, con la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
14. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Funzionario responsabile preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

15. La procedura di accertamento con adesione può essere attivata anche su iniziativa del contribuente sia a seguito di notifica di avviso di accertamento, sia a seguito di specifica istanza volta alla regolarizzazione degli adempimenti tributari pregressi definibili ai sensi del presente articolo.
16. La richiesta di avvio della procedura di accertamento con adesione presentata a seguito di invio di avviso di accertamento da parte del comune produce l'effetto di sospendere per 90 giorni i termini per l'impugnazione ed il pagamento del tributo.
17. Alla procedura di cui al precedente comma 15) si applica la disciplina del presente articolo in quanto compatibile.
18. Nei casi di cui al comma 16) del presente articolo, la notifica del verbale di mancata comparizione ovvero la consegna di copia del verbale dell'incontro determina l'interruzione del termine di sospensione di 90 giorni e, dalla data di notifica del verbale o di consegna dello stesso nelle mani del contribuente, riprende il decorso del termine residuo previsto per l'impugnazione dell'atto.
19. La rateazione delle somme dovute avviene in base ai criteri di cui all'articolo 14) del presente regolamento.
20. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni sanzionatorie previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 21

Ricorso reclamo per il contenzioso tributario

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, il ricorso produca anche gli effetti di un reclamo, al Funzionario responsabile di ogni singolo tributo competono tutte le funzioni di cui al presente articolo; in particolare il Funzionario esamina il ricorso presentato dal contribuente e pone in essere tutti gli adempimenti previsti in esecuzione di quanto disposto nei seguenti commi.
2. Il Funzionario responsabile, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento di quelle irrogate nell'avviso di accertamento e, comunque, rispetto al minimo previsto dalla legge.
6. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2), fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Art. 22

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge e dei regolamenti comunali delle singole entrate e dei singoli tributi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.